

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: sì

Quantum: Pena detentiva convertita in euro 4560,00 di multa

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Intento a sollevare un induttore attraverso un paranco al quale era assicurata la corda che, spezzandosi, aveva fatto ricadere il pezzo di montaggio sul lavoratore, mentre questi era intento a svolgere la sua attività nella zona di azione del carico in tiro.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Nel momento in cui è in corso la prima manutenzione della struttura antecedente alla sua consegna si procede in una situazione non protocollata quanto a modalità di intervento nella compresenza di più imprese, in un contesto quindi chiaramente pericoloso, in considerazione del disordine del cantiere, in cui i lavoratori della ditta in azione in quel momento possono facilmente reperire materiali residuati dalla lavorazione di altre imprese. E' evidente pertanto che anche se le più imprese operanti non sono materialmente presenti al momento del fatto, le circostanze sono particolarmente pericolose in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiede la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione, che dia le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere, specialmente in un momento in cui si deve provvedere alla prima manutenzione di un'opera consegnata con ritardo, in un cantiere reso particolarmente disordinato a causa della compresenza di più imprese.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010

Numero: 5075

Sezione: IV

cod. 100

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.